

DIRITTO DI ACCESSO ED ATTI DELLA PA RELATIVI AD UN'INDAGINE PENALE (ricorsi *ex art 32 bis*, c.5, l. p. n. 23/1992)

Nell'esercizio delle loro funzioni amministrative, le Amministrazioni comunali - o similmente quelle regionali, provinciali, ecc. - possono venire a conoscenza di fatti costituenti, quantomeno in via tendenziale - cd. *fumus criminis* - reato, dovendo poi consequenzialmente effettuare le segnalazioni del caso all'Autorità giudiziaria.

Una fattispecie classica, che è stata peraltro concretamente oggetto di un ricorso al Difensore civico, è quella della denuncia all'AG degli abusi edilizi verificati dalle Amministrazioni comunali.

Avviene, in questi - ed altri analoghi - casi, che alcune PPAA ritengano di dover secretare la documentazione in parola, appellandosi ai limiti vigenti con riguardo ad atti confluiti in un'indagine penale (art. 329 c.p.p.; art. 24, c. 6, l. n. 241/1990).

Di contro, come rammenta la giurisprudenza amministrativa, solo gli atti formati nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite all'ordinamento alla PA, anche su delega dell'AG, sono coperti dal segreto di indagine (Cons. di Stato 29/1/2013, n. 547; analogamente v. Cass. pen., 9/3/2011, n. 13494).

Tutti gli altri atti, ivi compresi quelli posti in essere dalla PA nell'ambito della propria attività istituzionale di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, restano atti amministrativi anche dopo l'inoltro di una denuncia all'Autorità giudiziaria. Essi rimangono pertanto soggetti alla disciplina dell'accesso, salvo che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'AG (TAR Calabria 6/2/2014, n. 222; Cons. Stato 26/3/2013, n. 1684).

SA 15/10/2020